Sent. 94/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere**

dr. Giuseppe Vella **Primo Referendario- relatore**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23816** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. **54187**, reso dall'agente contabile **Re Ciro**, funzionario del Ministero dell'Interno- Questura di Ascoli Piceno, in qualità di consegnatario degli stampati a valore denominati "libretti per licenza di porto d'armi da caccia e carta europea armi da fuoco", per l'esercizio finanziario 2017;

NEI CONFRONTI DI

- Re Ciro (C.F. REXCRI66A03F839C), nato il 3/1/1966 a Napoli e residente ad Ischia, via delle Terme, n. 80, difeso dall'avv. Raffaele Pesce, con domicilio eletto presso il suo studio legale, in Casamicciola Terme (NA), via Castiglione, n. 33, PEC: avv.raffaelepesce@legalmail.it;

- Ministero dell'Interno - Questura di Ascoli Piceno;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 15 aprile 2025, con l'assistenza della segretaria Maria Grazia Mariani, il relatore dott. Giuseppe Vella, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara, e il dott. Re; assente l'Amministrazione.

FATTO

1. Il giudizio riguarda il conto reso da Re Ciro, funzionario del Ministero dell'Interno, Questura di Ascoli Piceno, in qualità di consegnatario degli stampati a valore denominati "libretti per licenza di porto d'armi da caccia e carta europea armi da fuoco", per l'esercizio finanziario 2017.

Con la relazione n. 813/2024 il magistrato istruttore ha evidenziato che:

- il conto, firmato dal Re il 28/2/2018, è stato depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 2/5/2023, in ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 139 del c.g.c.;

- il conto è provvisto del visto di regolarità amministrativo-contabile, apposto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. n. 123/2011, dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato di Ascoli Piceno.

Nel conto sono esposte le operazioni di carico e scarico riguardanti gli stampati a valore tenuti in deposito e rilasciati agli utenti.

Il conto è distinto per tipologia di stampati a valore (mod. 4 e Carta europea) ed è composto da due Sezioni, una che riporta le quantità e l'altra che riporta il rendiconto delle entrate.

In particolare, nella **Sezione A** figurano: la "rimanenza a fine anno precedente" (consistenza iniziale), gli incrementi durante l'esercizio, le

quantità scaricate durante la gestione a seguito di cessione e quelle rimaste in carico all'agente contabile al 31 dicembre 2017.

Le risultanze di tale sezione risultano essere al 31/12/2017: n. 2.284, per il modello 4, e n. 1250, per la carta europea.

In proposito, il magistrato istruttore ha evidenziato che nel conto non sono indicati i numeri di matricola che identificano gli stampati, essendo riepilogati soltanto il totale dei libretti in carico e di quelli rilasciati nonché la consistenza numerica finale.

Il magistrato istruttore ha, inoltre, segnalato che: "*Dalla documentazione in atti si desume che la gestione degli stampati in questione era effettuata anche da Uffici diversi dalla Questura di Ascoli Piceno, ossia dagli Uffici Armi presso i Commissariati di P.S. di Fermo e di San Benedetto del Tronto. Questi ultimi, su delega del Questore, provvedevano all'istruttoria per il successivo rilascio dei libretti di porto d'armi e relazionavano mensilmente alla Questura, che redigeva il conto giudiziale.*

Non risulta, tuttavia, che fosse stata formalizzata la nomina di agenti contabili neanche di secondo livello (v. nota della Questura di Ascoli Piceno prot. 49004 del 21/11/2023)".

Orbene, secondo il magistrato istruttore, considerato che tali stampati erano affidati in gestione a più soggetti ed in strutture diverse, può affermarsi che si è in presenza di una gestione complessa, rientrante nell'ambito dell'art. 192 del R.D. n. 827/1924, che prevede la figura di agenti contabili secondari, i quali, analogamente agli agenti contabili principali, sono anch'essi soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti e devono rendere il conto giudiziale della loro gestione, da

allegarsi al conto giudiziale annualmente depositato dall'agente contabile principale.

Ciò premesso, il magistrato istruttore ha sostenuto che il conto reso dal consegnatario Re Ciro avrebbe dovuto essere corredato dai conti resi dagli agenti contabili secondari, ossia dai funzionari preposti agli Uffici Armi dei Commissariati di P.S. di Fermo e di San Benedetto del Tronto, che, di fatto, collaboravano nel rilascio degli stampati agli utenti.

Il magistrato istruttore ha, infine, riferito che il Questore di Ascoli Piceno con nota prot. 49004 del 21/11/2023 ha comunicato che: "*Con decorrenza dal 1° gennaio 2023 si è provveduto alla nomina di agenti contabili di secondo livello*".

Nella **Sezione B- Entrate** sono riepilogate le somme riscosse quale costo per il rilascio degli stampati per un totale di € 1990,41.

In proposito, il magistrato istruttore ha rammentato che il rilascio del libretto è subordinato al versamento di somme a vario titolo: costo dello stampato, tassa di concessione governativa e tassa di concessione regionale.

Il costo del libretto, sia per la licenza di porto d'armi da caccia sia per la carta europea armi da fuoco, viene stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per l'anno 2017 era, rispettivamente, di € 1,27 e di € 0,83, da versarsi, nel caso specifico, in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Ascoli Piceno.

Ciò premesso, il magistrato istruttore ha rilevato che il conto reso dal Re non riepiloga le somme versate dagli utenti a titolo di tassa di concessione governativa e/o regionale.

Non essendovi, in concreto, maneggio di denaro da parte dell'agente contabile, il conto giudiziale va, dunque, inteso come un "conto a materia", disciplinato dagli artt. 624 e seguenti del R.D. n. 827/1924.

Il conto depositato dal Re risulta, comunque, approvato e parificato dalla Questura di Ascoli Piceno ed è munito del visto di regolarità apposto dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.

1.2 Conclusivamente, il magistrato istruttore ha sottoposto all'esame del Collegio, preliminarmente, la questione relativa all'ammissibilità/procedibilità del conto e poi le suddette irregolarità.

2. Con memoria depositata il 25/3/2025, tramite l'avv. Raffaele Pesce, il dott. Re ha, in sintesi, evidenziato che:

agli atti non risulta alcuna sua formale nomina quale consegnatario;

egli non ha mai materialmente svolto le relative funzioni;

peraltro, egli non avrebbe neppure potuto essere legittimamente assegnatario di tali funzioni, in quanto rivestiva la carica di Segretario Generale Regionale di un'organizzazione sindacale;

nel 2017 le funzioni di consegnatario dei libretti di porto d'armi erano svolte, di fatto, dalla funzionaria Bordoni Maria Teresa;

non erano stati nominati come sub consegnatari i funzionari preposti agli Uffici Armi dei Commissariati di Fermo e di San Benedetto del Tronto.

Deve, dunque, ritenersi che egli non abbia sottoscritto il conto giudiziale in qualità di agente contabile, essendosi limitato a firmare la documentazione relativa alla "*Situazione rilascio libretti per licenza di porto d'armi da caccia*", in assenza del Vicario del Questore.

Conclusivamente, il Re ha chiesto che:

sia dichiarata la propria carenza di legittimazione quale agente contabile, non avendo neppure di fatto assunto tale ruolo;

sia respinta, in ogni caso, qualsiasi istanza di addebito nei suoi confronti.

3. All'odierna udienza, il P.M. ha chiesto che il conto sia dichiarato ammissibile, anche se parzialmente irregolare, senza, comunque, addebiti a carico dell'agente contabile.

Il dott. Re ha confermato quanto esposto nella memoria scritta, ribadendo di non aver mai svolto le funzioni di consegnatario, essendosi limitato a sottoscrivere il conto soltanto ai fini della sua trasmissione alla Corte dei conti.

Il P.M. ha replicato, chiedendo che sia rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione, sollevata dal Re, in quanto il medesimo risulta aver ritualmente sottoscritto il conto giudiziale pervenuto alla Corte dei conti.

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio deve vagliare l'eccezione di carenza di legittimazione, sollevata dal Re, il quale ha affermato di non essere mai stato nominato consegnatario e di non avere svolto concretamente le relative funzioni.

Orbene, tale eccezione va respinta.

Infatti, come correttamente evidenziato dalla Procura, risulta chiaramente dagli atti che il Re ha effettivamente sottoscritto il conto di cui al presente giudizio; tale circostanza è stata confermata dal

medesimo all'odierna udienza, in risposta a specifica domanda del Collegio.

Sottoscrivendo il conto, il Re ha, dunque, assunto la paternità del relativo contenuto.

2. Sempre in via preliminare, va esaminata la problematica riguardante l'ammissibilità/procedibilità del conto.

Infatti, nella relazione del magistrato istruttore è stato evidenziato che il conto firmato dal Re non risulta corredato dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili secondari, che sarebbero costituiti dai funzionari preposti agli Uffici Armi presso i Commissariati di P.S. di Fermo e di San Benedetto del Tronto, che collaboravano nel rilascio degli stampati agli utenti.

Pertanto, il conto in questione dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Orbene, il Collegio ritiene che nel 2017 tali funzionari non avevano ancora concretamente assunto la veste di agenti contabili secondari tenuti a redigere i sub conti, figurando sostanzialmente quali collaboratori dell'agente contabile principale.

D'altronde, le copie dei registri e dei prospetti trasmessi dai Commissariati di P.S. di Fermo e di San Benedetto del Tronto avevano carattere meramente riepilogativo e informativo dei dati concernenti il rilascio dei libretti, la responsabilità della cui gestione restava a carico del consegnatario principale.

A conferma di ciò, deve farsi riferimento alla nota del Questore di Ascoli Piceno prot. 49004 del 21/11/2023, da cui si desume che soltanto

con decorrenza dal 1° gennaio 2023 si è provveduto alla nomina di agenti contabili di secondo livello.

Peraltro, anche il P.M., all'odierna udienza, ha chiesto che il conto sia dichiarato ammissibile, escludendo, dunque, la necessità di disporre l'allegazione di sub conti.

3. Ciò assodato, il Collegio passa ad esaminare nel merito il conto in questione.

3.1 In primo luogo, il magistrato istruttore ha evidenziato che nel conto non sono indicati i numeri di matricola identificativi degli stampati, essendo riepilogati soltanto il totale dei libretti in carico e di quelli rilasciati nonché la consistenza numerica finale.

Tale rilievo risulta condivisibile.

Infatti, trattandosi di un "conto a materia", l'indicazione dei numeri di matricola degli stampati risulta necessaria per individuare con certezza i beni oggetto di rendicontazione.

Ne consegue la formale irregolarità del conto giudiziale in esame sotto tale profilo.

3.2 In secondo luogo, il magistrato istruttore ha segnalato che il conto non riepiloga le somme versate dagli utenti a titolo di tassa di concessione governativa e/o regionale.

Il Collegio reputa che tale censura sia priva di fondamento.

Infatti, le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa e/o regionale venivano versate dagli utenti negli appositi conti correnti intestati, rispettivamente, all'Agenzia delle Entrate e alla Regione Marche.

Non essendovi, dunque, concreto maneggio di denaro da parte del consegnatario, le somme in questione non potevano essere oggetto di rendicontazione da parte dell'agente contabile.

4. Alla luce di quanto sin qui argomentato, il Collegio ritiene che le suddette irregolarità del conto rimangano circoscritte in un ambito prettamente formale, con la conseguenza che non v'è luogo ad addebiti a carico dell'agente contabile.

In ordine alle spese di giudizio, la riscontrata irregolarità soltanto formale del conto consente di provvedere alla loro compensazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:

dichiara parzialmente irregolare il conto giudiziale in epigrafe indicato, senz'alcun addebito a carico del dott. Re Ciro.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Giuseppe Vella	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 6 maggio 2025
Il funzionario amministrativo
Maria Grazia Mariani
f.to digitalmente